

# STUDIO ASSOCIATO

**Rag. Franco Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Dott. Franca Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Rag. Giovanni Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Dott. Raffaele Triggiani**

COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

**Dott. Stefano Dani**

COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

**Dott. Fulvia Peruzzi**

Empoli, 22/05/2020

A tutte le Aziende

Loro sedi

Circolare Flash n.17

Iniziamo ad inviarvi una serie di circolari Flash inerenti al Decreto Rilancio pubblicato in G.U. il 19 Maggio 2020, ed essendo un decreto molto corposo cerchiamo, per quanto possibile, di suddividerlo nei vari argomenti.

Relativamente agli Ammortizzatori Sociali (Cigo, Fis e Cassa in Deroga) siamo in attesa delle specifiche circolari, per cui ritorneremo sull'argomento in maniera più dettagliata. Possiamo però anticiparvi, come già comunicato verbalmente a coloro che sono interessati, che il nuovo decreto prevede di poter usufruire di ulteriori 5 settimane entro il 31 agosto (una volta esaurite le prime 9 settimane), e altre 4 settimane da fruire nel periodo dal 1° settembre al 31 ottobre, ad eccezione dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, che potranno fruire di ulteriori 9 settimane consecutivamente.

## ***DECRETO "RILANCIO": INCREMENTO DEI PERMESSI LEGGE 104 PER MAGGIO E GIUGNO***

### **RIFERIMENTI**

- ***Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, articolo 73***

### **IN SINTESI**

L'articolo 73 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cd. Decreto "Rilancio"), pubblicato sul S.O. n. 21 alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, dispone che:

- il numero dei giorni di permesso mensile retribuito di cui all'art.33, comma 3, della Legge n. 104/1992 (pari a 3)
- è incrementato di ulteriori 12 giornate (complessive) da fruire nei mesi di maggio e giugno 2020.

Analogamente a quanto avvenuto nei mesi di marzo e aprile 2020, i lavoratori possono godere complessivamente, anche tra maggio e giugno 2020, di 18 giorni di permesso retribuito di cui alla Legge n. 104/1992.

*Come si ricorderà, l'articolo 24 del DL n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia") ha disposto un incremento momentaneo del numero dei giorni di permesso retribuito di cui all'articolo 33, comma 3, della Legge n. 104/1992.*

*In dettaglio, il suddetto articolo 34 ha stabilito che:*

- “1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.  
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità. (...)”

*Ora, l’articolo 73 del DL n. 34/2020 (c.d Decreto “Rilancio”) **estende** anche ai mesi di **maggio e giugno 2020** l’incremento dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33, comma 3, della Legge n. 104/1992, introdotto dal Decreto “Cura Italia”.*

*In particolare, il suddetto articolo 73 recita:*

- “1. All’articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, dopo le parole “aprile 2020” sono aggiunte le seguenti parole: “e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.””

*Ne consegue che ai lavoratori dipendenti, del settore pubblico e privato, che assistono una persona con handicap in situazione di gravità e a quelli a cui è stata riconosciuta una disabilità grave spettano, **complessivamente** per i mesi di **maggio e giugno 2020** (analogamente a quanto già previsto per i mesi di marzo e aprile 2020), **18 giorni** di permesso retribuito coperti da contribuzione figurativa, così articolati:*

- 3 giorni di permesso (ordinari) per il mese di maggio 2020;
- 3 giorni di permesso (ordinari) per il mese di giugno 2020;
- ulteriori 12 giornate da fruire nell’arco dei predetti due mesi (maggio e giugno 2020).

## **MODALITA’ DI RICHIESTA**

*In attesa di indicazioni da parte dell’INPS, si ritiene che continuino a trovare applicazione le istruzioni operative che l’Istituto previdenziale ha fornito con la Circolare n. 45/2020*

*Di conseguenza, per godere del beneficio in esame:*

- il lavoratore che **ha già un provvedimento di autorizzazione** ai permessi della Legge n. 104/1992, con validità comprensiva dei mesi di maggio e giugno 2020, **non** deve presentare una nuova domanda all’INPS. Tale lavoratore può fruire delle giornate di permesso retribuito ed il datore di lavoro deve considerare valido il provvedimento di autorizzazione già emesso;
- il lavoratore **privo di provvedimento di autorizzazione** in corso di validità **deve** presentare domanda all’INPS con le consuete modalità. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso dall’Istituto sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni, fermo restando che la fruizione, nei mesi di maggio e giugno, delle 12 giornate aggiuntive potrà avvenire solo successivamente alla data di presentazione della domanda;
- i lavoratori dipendenti per i quali è previsto il **pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS** (lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato) devono presentare all’Istituto una nuova domanda, con le consuete modalità, **solo se** non è già stata presentata un’istanza relativa ai mesi per cui è previsto l’incremento delle giornate fruibili (maggio e giugno 2020).

## MODALITA' DI UTILIZZO

Anche per quanto riguarda l'utilizzo dei permessi in esame si ritengono confermate le istruzioni operative contenute nella Circolare INPS n. 45/2020, in cui l'Istituto ha precisato, tra l'altro, che le 12 giornate aggiuntive:

- possono essere godute **anche consecutivamente nel corso di un solo mese**, ferma restando la fruizione mensile dei 3 giorni ordinariamente prevista;
- possono essere fruite **anche mediante frazionamento in permessi orari**, analogamente ai 3 giorni ordinariamente previsti dall'articolo 33, commi 3 e 6, della Legge n. 104/1992, utilizzando gli algoritmi di calcolo che l'INPS ha fornito nei Messaggi nn. 16866/2007 e 3114/2018.

**Preme ricordare che le ulteriori 12 giornate di permesso retribuito sono soggette alle regole generali di riproporzionamento dei permessi ordinari di cui all'art. 33 della Legge n. 104/1992.**

**Di conseguenza,**

- **in caso di CIG/FIS con sospensione a zero ore per l'intero mese non vengono riconosciute, per quel mese, le giornate di permesso ex Legge n. 104/1992 (né ordinarie né aggiuntive);**
- **in caso di CIG/FIS con riduzione di orario verticale (giornate intere di sospensione ma non per l'intero mese), le 12 giornate aggiuntive (analogamente alle 3 giornate ordinarie) possono essere fruite riproporzionandole in base alla ridotta prestazione lavorativa richiesta, secondo le regole del part-time verticale.**

**Studio Associato Peruzzi Triggiani Dani**